DOI : 10.31240/2595-1165.vol7n13a2024pp13-16

Editoriale

Il primo semestre del 2024 si è aperto, per la vita giudiziaria della Chiesa, con un richiamo di particolare rilievo. Nel Discorso rivolto al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il 25 gennaio 2024, Papa Francesco ha posto al centro della riflessione il tema del discernimento giudiziale, specialmente nelle cause di nullità matrimoniale. Il giudicare ecclesiale, secondo tale prospettiva, non può essere ridotto a un esercizio puramente tecnico, né a una meccanica applicazione della norma. Esso è un servizio alla verità, alla giustizia, alla coscienza dei fedeli e alla comunione ecclesiale. Da questo punto di partenza prende forma anche questo numero di Scientia Canonica, che si presenta ai lettori con una rinnovata copertina. Si tratta di un cambiamento sobrio, ma significativo, volto a rendere più riconoscibile l'identità della rivista e ad accompagnare una nuova fase del suo cammino scientifico ed editoriale. La veste grafica muta, ma resta immutata la finalità della pubblicazione: offrire uno spazio qualificato di studio, confronto e approfondimento al servizio della scienza canonica e della vita della Chiesa.

I contributi raccolti in questo fascicolo, pur nella diversità degli oggetti trattati, convergono attorno a una medesima linea di fondo: il diritto canonico è chiamato a custodire la verità della Chiesa attraverso forme giuridiche giuste, prudenti e realmente pastorali. La giustizia ecclesiale non è estranea alla missione della Chiesa, ma ne costituisce una dimensione necessaria, soprattutto quando sono in gioco il vincolo matrimoniale, la tutela dei diritti, il corretto esercizio dell'autorità, la responsabilità penale e la credibilità dell'ordinamento canonico. Il Discorso di Papa Francesco alla Rota Romana, pubblicato in questo fascicolo, offre la chiave ermeneutica dell'intero numero. Il discernimento giudiziale viene presentato come un atto che richiede prudenza, giustizia, carità pastorale, libertà interiore e ricerca sincera della verità.

In particolare, il Papa ricorda che la riforma dei processi matrimoniali non può essere interpretata come una facilitazione della nullità, ma come un servizio più sollecito e più accessibile alla verità del vincolo. La misericordia, in questa prospettiva, non indebolisce la giustizia, ma la porta al suo compimento quando essa viene esercitata secondo verità.

In continuità con tale impostazione si colloca lo studio di Mons. Mário Leite de Oliveira sulla Carta Circular del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e sull'art. 12 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile. L'articolo mostra con chiarezza il ruolo della Segnatura Apostolica quale organo di controllo superiore della Santa Sede nel procedimento volto al riconoscimento civile delle decisioni ecclesiastiche in materia matrimoniale. La questione, apparentemente tecnica, rivela invece un nodo essenziale: la giustizia canonica, quando incide sullo status delle persone, non resta confinata in un ambito astratto, ma può produrre conseguenze rilevanti anche nell'ordinamento civile. Per questo motivo, l'esecutività delle decisioni, la loro autenticità, il rispetto del contraddittorio e la corretta cooperazione tra ordinamento canonico e ordinamento statale diventano elementi decisivi per garantire serietà, certezza e tutela effettiva dei fedeli.

La riflessione sulla giustizia nella Chiesa assume poi un profilo penale nel contributo di Mons. Jordi Bertomeu Farnós, dedicato alla relazione tra delitto e peccato nei delicta graviora contra mores, dalla gestazione di Integrae servandae fino alle Normae del 2001. L'autore conduce il lettore dentro una questione decisiva per la comprensione del diritto penale ecclesiale: la distinzione tra peccato e delitto non comporta separazione, così come la loro relazione non può diventare confusione. La Chiesa non può ridurre tutto alla sola categoria morale del peccato, rinunciando alla doverosa risposta giuridica quando il male commesso ferisce le vittime, la comunità ecclesiale e l'ordine della giustizia. La ripresa del potere coattivo della Chiesa, dopo le oscillazioni e le incertezze del periodo postconciliare, appare così non come una regressione giuridicista, ma come una necessaria assunzione di responsabilità.

A questa prospettiva si collega, su un diverso versante, il contributo di Daniel Tibi dedicato alla giustizia amministrativa nella Chiesa, al ricorso amministrativo, al ricorso alla Segnatura Apostolica e alle

DOI : 10.31240/2595-1165.vol7n13a2024pp13-16

possibili prospettive future. Il tema tocca una delle questioni più delicate dell'ordinamento canonico contemporaneo: la tutela dei diritti dei fedeli di fronte agli atti dell'autorità ecclesiastica. Il diritto canonico non può limitarsi a riconoscere astrattamente diritti soggettivi, ma deve anche predisporre strumenti adeguati perché essi possano essere effettivamente difesi. In questo senso, la giustizia amministrativa interpella direttamente la qualità del governo ecclesiale, la trasparenza delle decisioni e la credibilità della potestà di regime quando essa incide concretamente sulla vita delle persone.

Il fascicolo prosegue poi con la pubblicazione, nella sezione Acta Tribunalium Sanctae Sedis, della sentenza coram Mons. Davide Salvatori del 14 marzo 2024, pronunciata in materia di esclusione del bonum sacramenti. La decisione consente di entrare nel concreto del discernimento giudiziale rotale. Il tema dell'indissolubilità, dell'atto positivo di volontà, della riserva del diritto di sciogliere il vincolo e del rapporto tra difetto di fede e validità del consenso matrimoniale viene trattato con finezza dottrinale e rigore giurisprudenziale. La sentenza ricorda che la nullità matrimoniale non può essere fondata su impressioni generiche, su mentalità culturali o su fragilità esistenziali considerate in modo isolato, ma richiede l'accertamento di una volontà giuridicamente rilevante nel momento del consenso.

Alla pubblicazione del testo latino della sentenza si accompagna la traduzione portoghese curata da Leonardo Rosa Ramos. Tale scelta risponde a una precisa finalità scientifica e pastorale: rendere accessibile a un pubblico più ampio un documento giurisprudenziale di particolare rilievo, senza perdere il contatto con la forma propria della decisione rotale. La traduzione non costituisce, pertanto, un semplice ausilio linguistico, ma favorisce la recezione della giurisprudenza della Rota Romana negli ambienti accademici e giudiziari di lingua portoghese. Completa questo percorso una nota di commento alla sentenza, a firma di chi scrive, dedicata ai principali nuclei della decisione: la dottrina agostiniana dei bona matrimonii, la distinzione tra semplice previsione del fallimento e vera riserva del diritto di rompere il vincolo, il ruolo dell'actus positivus voluntatis, la rilevanza solo indiretta della mancanza di fede e il metodo probatorio nelle cause di simulazione. Anche qui

emerge con forza la linea unitaria del numero: il diritto canonico non giudica le persone in modo astratto, ma cerca la verità giuridica di un atto umano, ecclesiale e sacramentale.

Nel loro insieme, i contributi di questo fascicolo mostrano che la scienza canonica deve mantenere unite dimensioni che talvolta vengono artificialmente separate: diritto e pastorale, giustizia e misericordia, autorità e tutela dei diritti, verità del vincolo e attenzione alle persone, disciplina penale e cura della comunione ecclesiale. Il diritto canonico è autenticamente ecclesiale quando non cede né al formalismo né all'indeterminatezza pastorale, ma assume con rigore e prudenza il compito di servire la verità nella carità. Consegniamo pertanto ai lettori il Volume 7, Numero 13 di Scientia Canonica con gratitudine verso gli autori, i traduttori e tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione. Il diritto canonico, quando è studiato e applicato con intelligenza ecclesiale, non è un sapere marginale, ma una forma concreta di servizio alla giustizia, alla comunione e alla salvezza delle anime. È questa la convinzione che anima anche il presente numero della rivista.

Vincenzo Fasano